

COME SI OTTIENE L'ATTESTAZIONE SOA AI SENSI DEL D.P.R. N°207/2010 SINTESI DEI PRINCIPALI REQUISITI

Le imprese che intendono partecipare alle gare d'appalto ed eseguire lavori pubblici per importi superiori ad euro 150.000, sono obbligate a possedere l'**Attestazione SOA**.

Per ottenere la qualificazione nelle classifiche pari o superiori alla III le imprese devono possedere la **certificazione del sistema di qualità aziendale**.

La durata dell'attestazione è di **anni 5**, con verifica triennale di mantenimento dei requisiti.

La SOA in sede di istruttoria di qualificazione è **tenuta a verificare la veridicità e la sostanza di tutte le dichiarazioni e di tutti i documenti prodotti dall'impresa** prima del rilascio dell'Attestazione SOA, sia attraverso l'interrogazione di sistemi informativi, sia contattando direttamente l'Ente competente.

I requisiti che l'impresa deve possedere per ottenere l'Attestazione SOA sono i seguenti:

DI ORDINE GENERALE

Sono i requisiti previsti dagli articoli 38, c. 1, e 39, c. 1 e 2, del D.Lgs.163/2006 (Codice degli appalti), in sintesi: **Regolarità** ai fini della normativa antimafia e requisiti di moralità professionale (assenza di condanne incidenti sulla moralità professionale per i titolari, i rappresentanti legali, i direttori tecnici, i soci di società di persone ecc. la verifica riguarda anche i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA).

Iscrizione al Registro delle Imprese e assenza di procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, ecc.).

Regolarità e assenza di gravi violazioni nello svolgimento della attività d'impresa (assenza di errori gravi nell'esecuzione di lavori pubblici, di irregolarità fiscali, di false dichiarazioni, di gravi infrazioni in materia di sicurezza, assenza di sanzioni interdittive, ecc.).

Non aver prodotto false dichiarazioni con dolo o colpa grave

Regolarità ai fini della norma che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

DI ORDINE SPECIALE

► **capacità economica, attrezzature e personale**

Idonee **referenze bancarie**.

Cifra d'affari in lavori pari al **100%** degli importi delle classifiche richieste nelle varie categorie.

Patrimonio netto di valore positivo riferito all'ultimo bilancio depositato (solo per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio).

Idonea attrezzatura tecnica non inferiore al **2%** della cifra d'affari in lavori (attrezzatura in proprietà, in leasing o in noleggio). L'ammontare dell'attrezzatura a nolo non può superare il **60%** del valore totale.

Idoneo organico medio annuo dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al **15%** della cifra d'affari in lavori, di cui il **40%** per il personale operaio; in alternativa il costo del personale assunto a tempo indeterminato non inferiore al **10%** della cifra d'affari in lavori, di cui l'**80%** riferito a personale tecnico laureato o diplomato.

In caso di società di persone o imprese individuali è possibile usufruire della "retribuzione convenzionale INAIL".

► **capacità tecnica e direttore tecnico**

Idonea direzione tecnica, il direttore tecnico deve essere in possesso di idoneo titolo di studio o, per classifiche fino alla III-bis, di esperienza professionale quinquennale come direttore di cantiere; deve possedere i requisiti generali previsti dalla norma (vedi scheda Direzione Tecnica);

il ruolo di direttore tecnico può essere ricoperto dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dal socio, dall'amministratore, da un dipendente o da un professionista esterno in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato.

Esecuzioni di lavori nelle singole categorie richieste di importo non inferiore al **90%** di quello della classifica richiesta.

Lavori di punta: esecuzione di un lavoro o, in alternativa, di due lavori o, in alternativa, di tre lavori in ogni categoria richiesta di importo rispettivamente pari al **40%** (1 lavoro), al **55%** (2 lavori), al **65%** (3 lavori) di quello della classifica richiesta.

Per i parametri relativi ai requisiti richiesti vedi la scheda Requisiti di Ordine Speciale

CATEGORIE E CLASSIFICHE

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO D.P.R. 207/2010

L'allegato A del Regolamento:

► introduce una nuova categoria di opere specializzate:

CODICE	DESCRIZIONE
OS 35	INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE Riguarda la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l'utilizzo di tecnologie di scavo non invasive. Comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali guidate e non, con l'eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti.

► suddivide le seguenti categorie di opere specializzate: **OS2 – OS12 – OS18 – OS20**

CODICE	DESCRIZIONE
OS 2-A	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
OS 2-B	Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS 12-A	Barriere stradali di sicurezza
OS 12-B	Barriere paramassi, fermaveve e simili
OS 18-A	Componenti strutturali in acciaio
OS 18-B	Componenti per facciate continue
OS 20-A	Rilevamenti topografici
OS 20-B	Indagini geognostiche

► ridefinisce il contenuto di alcune categorie:

CODICE	DESCRIZIONE
OS7	ora ricomprende anche la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco (precedentemente inserite nella OS8)
OS8	ora OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE, riguarda la fornitura, la posa in opera e la ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione con qualsiasi materiale e simili
OS21	non comprende più le indagini geognostiche ora ricomprese nella categoria OS 20-B
OG10	ora ricomprende anche la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all'esterno degli edifici
OG11	non comprende più gli impianti pneumatici e antintrusione (ora ricompresi solo nella categoria OS 5); in relazione alla categoria OG11 – IMPIANTI TECNOLOGICI, l'art. 79, comma 16, specifica che per qualificarsi in questa categoria l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate che la compongono le seguenti percentuali della classifica OG11 richiesta: OS3 (40%), OS28 (70%), OS30 (70%). L'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28, e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

L'art. 61, comma 4, del D.P.R 207/2010 introduce due nuove classifiche: **III-bis** e **IV-bis** e l'arrotondamento al migliaio di euro degli importi di tutte le classifiche:

Classifica	IMPORTO
I	fino a euro 258.000
II	fino a euro 516.000
III	fino a euro 1.033.000
III bis	fino a euro 1.500.000
IV	fino a euro 2.582.000
IV bis	fino a euro 3.500.000
V	fino a euro 5.165.000
VI	fino a euro 10.329.000
VII	fino a euro 15.494.000
VIII	oltre euro 15.494.000

LE CATEGORIE DELL'ATTESTAZIONE SOA DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI

CATEGORIE GENERALI

CODICE	DESCRIZIONE
OG 1	Edifici civili e industriali
OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
OG 4	Opere d'arte nel sottosuolo
OG 5	Dighe
OG 6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG 7	Opere marittime e lavori di dragaggio

CODICE	DESCRIZIONE
OG 8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG 9	Impianti per la produzione di energia elettrica
OG 10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
OG 11	Impianti tecnologici
OG 12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OG 13	Opere di ingegneria naturalistica

CATEGORIE SPECIALIZZATE

CODICE	DESCRIZIONE
OS 1	Lavori in terra
OS 2-A	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
OS 2-B	Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS 3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS 4	Impianti elettromeccanici trasportatori
OS 5	Impianti pneumatici e antintrusione
OS 6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS 7	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
OS 8	Opere di impermeabilizzazione
OS 9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS 10	Segnaletica stradale non luminosa
OS 11	Apparecchiature strutturali speciali
OS 12-A	Barriere stradali di sicurezza
OS 12-B	Barriere paramassi, fermaneve e simili
OS 13	Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 14	Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
OS 15	Pulizie di acque marine, lacustri, fluviali
OS 16	Impianti per centrali di produzione energia elettrica
OS 17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia

CODICE	DESCRIZIONE
OS 18-A	Componenti strutturali in acciaio
OS 18-B	Componenti per facciate continue
OS 19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati
OS 20-A	Rilevamenti topografici
OS 20-B	Indagini geognostiche
OS 21	Opere strutturali speciali
OS 22	Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS 23	Demolizione di opere
OS 24	Verde e arredo urbano
OS 25	Scavi archeologici
OS 26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 27	Impianti per la trazione elettrica
OS 28	Impianti termici e di condizionamento
OS 29	Armamento ferroviario
OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS 31	Impianti per la mobilità sospesa
OS 32	Strutture in legno
OS 33	Coperture speciali
OS 34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS 35	Interventi a basso impatto ambientale

N.B. con questo colore sono evidenziate le categorie con declaratoria variata dal D.P.R. 207/2010

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

REQUISITI DEI LAVORI ESEGUITI E DEI LAVORI DI PUNTA RELATIVAMENTE ALLA CLASSIFICA RICHIESTA

ENTRAMBI I REQUISITI VANNO RISPETTATI

LAVORI DI PUNTA
 TRE ALTERNATIVE

CLASSIFICA RICHIESTA	IMPORTO DELLA CLASSIFICA	SOMMA TOTALE DEI LAVORI NELLA CATEGORIA RICHIESTA	ESECUZIONE 1 LAVORO NELLA CATEGORIA RICHIESTA	ESECUZIONE 2 LAVORI NELLA CATEGORIA RICHIESTA	ESECUZIONE 3 LAVORI NELLA CATEGORIA RICHIESTA
		90% DELL'IMPORTO DELLA CLASSIFICA RICHIESTA	40% DELL'IMPORTO DELLA CLASSIFICA RICHIESTA	55% DELL'IMPORTO DELLA CLASSIFICA RICHIESTA	65% DELL'IMPORTO DELLA CLASSIFICA RICHIESTA
I	258.000	232.200	103.200	141.900	167.700
II	516.000	464.400	206.400	283.800	335.400
QUALITÀ	III	1.033.000	413.200	568.150	671.450
	III-bis	1.500.000	600.000	825.000	975.000
	IV	2.582.000	1.032.800	1.420.100	1.678.300
	IV-bis	3.500.000	1.400.000	1.925.000	2.275.000
	V	5.165.000	2.066.000	2.840.750	3.357.250
	VI	10.329.000	4.131.600	5.680.950	6.713.850
	VII	15.494.000	6.197.600	8.521.700	10.071.100
	VIII	20.658.000	8.263.200	11.361.900	13.427.700

IMPORTANTE: dalla terza classifica in poi è necessario il possesso del Certificato di Qualità.

N.B. con questo colore sono evidenziate le nuove classifiche introdotte dal D.P.R. 207/2010

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE RELATIVI A:

1. CIFRA D'AFFARI IN LAVORI
2. ADEGUATA DOTAZIONE D'ATTREZZATURE TECNICHE
3. ADEGUATO ORGANICO MEDIO ANNUO

CLASSIFICA RICHIESTA	1. CIFRA D'AFFARI IN LAVORI PARI AL 100% DELL'IMPORTO DELLA CLASSIFICA RICHIESTA	2. ATTREZZATURA TECNICA VALORE PARI AL 2% DELLA CIFRA D'AFFARI IN LAVORI	3. ORGANICO MEDIO ANNUO			
			DUE ALTERNATIVE			
			Costo complessivo personale dipendente pari al 15% della cifra d'affari di cui il 40% per personale operaio		Costo complessivo personale dipendente pari al 10% della cifra d'affari di cui l'80% per personale tecnico laureato o diplomato	
			costo complessivo 15%	di cui per operai 40%	costo complessivo 10%	di cui per tecnici 80%
I	258.000	5.160	38.700	15.480	25.800	20.640
II	516.000	10.320	77.400	30.960	51.600	41.280
III	1.033.000	20.660	154.950	61.980	103.300	82.640
III-bis	1.500.000	30.000	225.000	90.000	150.000	120.000
IV	2.582.000	51.640	387.300	154.920	258.200	206.560
IV-bis	3.500.000	70.000	525.000	210.000	350.000	280.000
V	5.165.000	103.300	774.750	309.900	516.500	413.200
VI	10.329.000	206.580	1.549.350	619.740	1.032.900	826.900
VII	15.494.000	309.880	2.324.100	929.640	1.549.400	1.239.520
VIII	20.658.000	413.160	3.098.700	1.239.480	2.065.800	1.652.640

LAVORI ESEGUITI DALL'IMPRESA AFFIDATARIA E DALL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE

Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavori in subappalto e delle imprese subappaltatrici occorre attenersi ai seguenti criteri:

- A) L'IMPRESA SUBAPPALTATRICE** può utilizzare per la qualificazione l'intero importo delle lavorazioni eseguite.
- B) L'IMPRESA AFFIDATARIA PUÒ UTILIZZARE:**
- 1) i lavori della **categoria prevalente**, subappaltati nel limite massimo del trenta per cento, per l'intero importo;
 - 2) l'intero importo di ogni singola **categoria scorporabile** subappaltata nel limite massimo del 30% (nel caso di categoria a qualificazione non obbligatoria: OS1, OS6, OS7, OS23, OS26 e OS32) o del 40% (nel caso di categoria a qualificazione obbligatoria);
 - 3) Se tali percentuali vengono superate, l'importo dei lavori in ciascuna categoria scorporabile viene decurtato della quota eccedente le percentuali stesse.
L'importo, così decurtato, può essere utilizzato in alternativa:
 - tutto per la qualificazione nella categoria prevalente
 - ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile, per una percentuale riferita a tale categoria scorporabile non superiore al 10%.

ESEMPIO N. 1 – qualificazione nella sola categoria prevalente

Importo complessivo dell'appalto euro 1.600.000,00

LAVORI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO:	euro	LAVORI AFFIDATI IN SUBAPPALTO	% SUBAPPALTATA	ECCEDEXZA
OG3 (prevalente)	900.000,00	270.000,00	30%	0%
OG6 (qualif. obblig.)	400.000,00	240.000,00	60%	(60%-40%)=20%
OS1 (qualif. non obblig.)	300.000,00	90.000,00	30%	0%

Per la qualificazione nella categoria prevalente OG3 l'impresa può utilizzare un importo di euro 1.520.000,00 così suddiviso:

900.000,00 di OG3	100%	
320.000,00 di OG6	80%	400.000,00-(400.000,00x20%)=320.000,00
300.000,00 di OS1	100%	

ESEMPIO N. 2 – qualificazione nella categoria prevalente e in tutte le altre categorie scorporabili previste nel bando di gara.

Importo complessivo dell'appalto euro 1.600.000,00

LAVORI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO:	euro	LAVORI AFFIDATI IN SUBAPPALTO	% SUBAPPALTATA	ECCEDEXZA
OG3 (prevalente)	900.000,00	270.000,00	30%	0%
OG6 (qualif. obblig.)	400.000,00	240.000,00	60%	(60%-40%)=20%
OS1 (qualif. non obblig.)	300.000,00	90.000,00	30%	0%

Per la qualificazione l'impresa può utilizzare un importo di euro 1.520.000,00 così suddiviso:

- per la categoria scorporabile **OS1 euro 300.000,00** corrispondente al 100% del suo importo;
- per la categoria scorporabile **OG6 euro 32.000,00** così calcolato:
 $400.000,00 - (400.000,00 \times 20\%) = 320.000,00 \times 10\%$ (limite max. utilizzabile) = euro 32.000,00
- per la categoria prevalente **OG3 euro 1.188.000,00** così calcolato:
 $900.000,00$ (intero importo categoria prevalente OG3) + euro 288.000,00 della categoria OG6 corrispondente al 90% del suo importo decurtato dell'eccedenza del 20% ($320.000,00 - 32.000,00$)

DIREZIONE TECNICA

Per iscrizioni con **classifica pari o inferiori alla III-bis** (euro 1.500.000,00)
Il direttore tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti:

- Laurea in ingegneria, architettura o altro equipollente titolo di studio previsto nei paesi dell'Unione Europea;
- Laurea breve o diploma universitario in ingegneria, architettura o altro equipollente titolo di studio previsto nei paesi dell'Unione Europea;
- Diploma di geometra o di perito industriale edile o equivalente titolo di studio tecnico;
- Esperienza quinquennale acquisita come direttore di cantiere da dimostrare con idonei certificati di esecuzione dei lavori;
- I soggetti che in data 01/03/2000 svolgevano la funzione di Direttore Tecnico possono conservare tale incarico presso la stessa impresa.

Per iscrizioni con **classifica pari o superiori alla IV** (euro 2.582.000,00)
Il direttore tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti:

- Laurea in ingegneria, architettura o altro equipollente titolo di studio previsto nei paesi dell'Unione Europea;
- Laurea breve o diploma universitario in ingegneria, architettura o altro equipollente titolo di studio previsto nei paesi dell'Unione Europea;
- Diploma di geometra o di perito industriale edile;
- I soggetti che in data 01/03/2000 svolgevano la funzione di Direttore Tecnico possono conservare tale incarico presso la stessa impresa.

Per iscrizioni nelle categorie **OG2, OS2-A, OS2-B e OS25** (con classifica di qualsiasi importo)
Il direttore tecnico deve possedere i seguenti requisiti:

- OG2: laurea in architettura o in conservazione di Beni Culturali.
- OS2-A e OS2-B: restauratori dei beni culturali in possesso dei requisiti di cui agli articoli 29 e 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.
N.B. per la qualificazione in I e II classifica, fino all'emanazione dei decreti sopra citati, la direzione tecnica può essere affidata anche ad un soggetto dotato di esperienza quinquennale acquisita in lavori appartenenti alle suddette categorie da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori vistati dall'autorità preposta.
- OS25: soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 95, comma 2, del codice degli appalti.

Il ruolo di direttore tecnico può essere ricoperto dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dal socio, dall'amministratore, da un dipendente o da un professionista esterno in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato.

SANZIONI NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE

Tabella riepilogativa delle sanzioni alle imprese previste dall'art.74 del D.P.R. 207/2010:

CONTENUTO	CONSEGUENZE
1 Mancata risposta, nel termine di 30 giorni, da parte delle imprese alle richieste dell'Autorità di documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, ed agli affidamenti	Sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di euro 25.822
2 Mancata risposta, nel termine di 30 giorni, da parte delle imprese alle richieste dell'Autorità, dopo che l'impresa si è dimostrata inadempiente ad una richiesta della SOA sulla veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e della documentazione presentata per la qualificazione e in relazione al permanere dei requisiti di ordine generale (artt. 38 e 39 D.Lgs. 163/2006)	Sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di euro 25.822
3 Mancata comunicazione, entro 30 giorni, da parte delle imprese all'Osservatorio di ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale (artt. 38 e 39 D.Lgs. 163/2006)	Sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di euro 25.822
4 Mancata comunicazione, entro 30 giorni, da parte delle imprese alla SOA e all'Osservatorio, della intervenuta variazione della Direzione Tecnica	Sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di euro 25.822
5 Non ottemperanza alla richiesta della stazione appaltante o dell'Ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento	Sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di euro 25.822
6 Qualora le imprese forniscano informazioni od esibiscano documenti non veritieri ad una richiesta dell'Autorità relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, ed agli affidamenti.	Sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di euro 51.545
7 Qualora le imprese forniscano, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o alle SOA, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione	Sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di euro 51.545
8 Qualora le imprese non abbiano ottemperato alle richieste di cui ai precedenti punti 1 e 2 entro il termine ivi previsto e trascorsi ulteriori 60 giorni dalla scadenza di detto termine e perdurando l'inadempimento	Sospensione dell'attestazione SOA per un periodo di un anno (l'Autorità revoca la sospensione qualora l'impresa adempie a quanto richiesto; resta in ogni caso l'obbligo del pagamento della sanzione)
9 In relazione al precedente punto 8, decorso il termine della sospensione dell'attestazione per un periodo di un anno, qualora l'impresa continui ad essere inadempiente	Decadenza dell'attestazione SOA

Sempre in tema di **sanzioni verso le imprese** occorre tenere presente che la produzione alla SOA di documentazione falsa in relazione ai requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale (art. 78 e 79 D.P.R. 207/2010) comporta la decadenza dell'attestazione e l'iscrizione dell'impresa nel Casellario informatico presso l'Autorità ai fini dell'interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione per un periodo di un anno.

L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha emanato la Determinazione n. 3 del 6 aprile 2011 recante "Chiarimenti in ordine all'applicazione delle sanzioni alle imprese previste dall'art. 74 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207".

La Determinazione contiene inoltre **l'allegato 1** che è il modulo che le imprese devono utilizzare per:

- la comunicazione delle variazioni relative ai requisiti di ordine generale;
- la comunicazione delle variazioni della Direzione Tecnica.

La determinazione precisa che le imprese sono tenute ad effettuare le suddette comunicazioni esclusivamente attraverso la compilazione e l'invio del modulo cartaceo (allegato 1) disponibile sul sito internet dell'Autorità, nella sezione servizi – Modulistica.

SINTESI ULTERIORI NOVITÀ D.P.R 207/2010

L'impresa ha l'obbligo di produrre il certificato della **camera di commercio** dal cui oggetto sociale risultino le attività riconducibili alle categorie di opere generali e specializzate richieste (Art.76, comma 2).

Nel caso di **cessione** del complesso aziendale o del suo ramo, il soggetto richiedente l'attestazione, deve presentare alla SOA una **perizia giurata** redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio (Art. 76, comma 10).

Nel caso di **affitto** di azienda l'affittuario può avvalersi, per la qualificazione, dei requisiti posseduti dall'impresa locatrice solo se il contratto di affitto ha una durata non inferiore a tre anni (Art.76, comma 9)

Apporto Direzione Tecnica: sono valutabili solo gli ultimi 20 anni, per ottenere la qualificazione fino alla III classifica; l'importo complessivo delle classifiche non può essere superiore ad euro 2.500.000,00 (Art. 79, comma 14)

Staff Tecnico i componenti laureati dello staff tecnico dovranno essere tutti iscritti all'ordine professionale. (Art. 79, comma 7)

Ai fini della qualificazione nella **categoria OG13** il certificato dei lavori deve contenere l'attestato di buon esito, rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti. (art. 83, comma 4).

Per ottenere la qualificazione nelle categorie **OS13, OS18-A, OS18-B e OS32**, l'impresa deve dimostrare di disporre di uno stabilimento specificatamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria (Art. 79, comma 20).

Incremento "superpremiante": se l'impresa, oltre a soddisfare tutti gli altri requisiti già previsti ai fini del premiante, possiede un patrimonio netto pari o superiore al **10%** della cifra di affari media annuale del quinquennio di riferimento, può utilizzare una percentuale di incremento fino al 39% (Art. 80).

Verifica triennale: l'impresa deve sottoporsi alla verifica in data non antecedente a 90 gg. prima della scadenza del termine triennale. Il termine per la conclusione dell'istruttoria relativa alle attività di revisione triennale è di 45 giorni, più ulteriori 45 giorni in caso necessari una sospensione (Art. 77, commi 1 e 3).

La riclassificazione dei bilanci, per le ditte individuali e le società di persone, deve essere effettuata da un professionista iscritto all'ordine (Art. 80, comma 2).

L'incremento ISTAT si applica sia ai lavori pubblici che ai lavori privati (Art. 82).

Per la qualificazione nelle categorie specializzate, l'impresa deve dimostrare, con estratto autentico del libro unico del lavoro, che nel proprio organico sia presente personale operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di **patentino certificato**, in numero crescente rispetto alla classifica di importo richiesta. Tale disposizione si applica qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell'operaio qualificato con patentino certificato (Art. 79, comma 19).

Per gli **appalti di importo superiore a euro 20.658.000,00**, in aggiunta al possesso della qualificazione nella classifica VIII, l'impresa deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari in lavori non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara (Art. 61, comma 6).

QUANTO COSTA L'ATTESTAZIONE SOA

Calcola sul nostro sito www.cqop.it il costo dell'attestazione SOA

NOVITÀ:

- ▶ **per i consorzi stabili il costo è ridotto del 50%**
- ▶ **per la qualificazione fino alla II classifica il costo è ridotto del 20%**

PRIMA QUALIFICAZIONE E RINNOVO

La tariffa minima spettante alla SOA per ottenere l'attestazione è determinata con la seguente formula (allegato C parte I del DPR 207/2010):

$$P \text{ "CORRISPETTIVO BASE"} = [C/12.500 + (2 \times N + 8) \times 413,16 \text{ euro}] \times 1,0413 \times R$$

dove:

C = importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie

N = numero delle categorie per le quali si chiede la qualificazione

R = coefficiente dell'incremento registrato dall'indice ISTAT del costo della vita, per tutto il 2011 è pari a 1,1930.

VERIFICA TRIENNALE

$$P = CB \times 3/5$$

dove:

CB = corrispettivo base calcolato per l'attestazione posseduta al momento della verifica triennale

INTEGRAZIONE DI NUOVA CATEGORIA

$$P = CB_{na} - CB_{va}$$

dove:

CB_{na} = corrispettivo base calcolato per la nuova attestazione

CB_{va} = corrispettivo base calcolato per la vecchia attestazione

INCREMENTO DI CLASSIFICA

$$P = CB \times 1/3$$

dove:

CB = corrispettivo base applicato inserendo 1 alla voce N e la differenza tra la vecchia classifica e la nuova classifica alla voce C (il corrispettivo va applicato ad ogni singolo incremento di classifica)

VARIAZIONI CHE NON PRODUCONO EFFETTI SULLE CATEGORIE E CLASSIFICHE

Variatione dei requisiti di ordine generale e requisito qualità: CB x 0,05

Variatione dei requisiti di ordine speciale: CB x 0,10

esempio:

$$[C/12.500 + (2 \times N + 8) \times 413,16 \text{ euro}] \times 1,0413 \times R$$

$$[258.000,00/12.500,00+(2 \times 1+8) \times 413,16 \text{ euro}] \times 1,0413 \times 1,1930=5.159,00$$

categoria	classifica	Corrispettivo SOA	Riduzione del 20%	Corrispettivo SOA ridotto
OG1	I - (258.000,00)	euro 5.159,00	SI	euro 4.127,00

$$[C/12.500 + (2 \times N + 8) \times 413,16 \text{ euro}] \times 1,0413 \times R$$

$$[1.033.000,00/12.500,00+(2 \times 1+8) \times 413,16 \text{ euro}] \times 1,0413 \times 1,1930=5.236,00$$

categoria	classifica	Corrispettivo SOA	Riduzione del 20%	Corrispettivo SOA
OG1	III - (1.033.000,00)	euro 5.236,00	NO	euro 5.236,00

$$[C/12.500 + (2 \times N + 8) \times 413,16 \text{ euro}] \times 1,0413 \times R$$

$$[3.873.000,00/12.500,00+(2 \times 3+8) \times 413,16 \text{ euro}] \times 1,0413 \times 1,1930=7.571,00$$

categoria	classifica	Corrispettivo SOA	Riduzione del 20%	Corrispettivo SOA
OG1	IV - (2.582.000,00)	euro 7.571,00	NO	euro 7.571,00
OG2	III - (1.033.000,00)			
OG3	I - (258.000,00)			